

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4120

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI, BONAVITA, IULIANO,  
CONTE, STANISCIÀ, CARCARINO, PAROLA, CAPALDI,  
BORTOLOTTO e MACONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1999**

—————

Norme di semplificazione e incentivazione delle procedure  
volontarie per la gestione ambientale delle imprese

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema *Environmental Management and Audit Scheme* (EMAS) di cui al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 marzo 1993 (Adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione ed *audit*), consente all'impresa di accedere alla certificazione del sito sul quale insistono gli impianti mediante la convalida di una specifica dichiarazione ambientale resa dall'impresa stessa. La convalida viene concessa dall'organismo nazionale competente di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413. L'elenco dei siti registrati viene aggiornato e pubblicato dalla Commissione europea.

Il processo (che riguarda il sito e prevalentemente il settore industriale, a differenza di ISO 14001 che riguarda l'organizzazione e tutte le attività) si svolge attraverso le seguenti fasi: politica ambientale d'impresa; analisi ambientale iniziale; programma ambientale; dichiarazione ambientale; registrazione del sito.

Alla registrazione del sito così intervenuta non si riconnette un valore «commerciale» diretto, ma l'impresa se ne può avvantaggiare in termini di immagine, si potrebbe dire di *green appeal*. Infatti, il sistema stimola le imprese ad introdurre una gestione ambientale, che consenta sia il rispetto delle complesse norme in materia di tutela ambientale, sia il continuo miglioramento della efficienza ambientale tesa a ridurre l'impatto sull'ambiente mediante l'applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile. Si è, dunque, in presenza di un sistema di valutazione e prevenzione del rischio.

Il sistema EMAS nasce come un qualcosa teso alla semplificazione delle procedure; non a caso, infatti, già l'articolo 5, comma

5, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e *audit* ambientale) stabiliva che - tramite accordi di programma con le organizzazioni di categoria per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1836/93 - si potessero prevedere semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle già previste dalla legislazione vigente.

A tali semplificazioni non si è mai fatto ricorso. A ciò va aggiunto, che si è in presenza di un sistema volontario anche piuttosto oneroso (in termini economici e gestionali) che, se non veicolato nella mentalità industriale con una qualche appetibilità, rischia di rimanere sulla carta. In Germania, dove i siti certificati proliferano, il sistema EMAS è supportato da una serie di incentivi. Non è dunque un caso che in Italia esistano ad oggi solo tredici siti registrati.

Ora, in considerazione del fatto che la tutela dell'ambiente è questione prioritaria, ma che la stessa è perseguibile solo attraverso lo sviluppo sostenibile, si rende necessario introdurre incisive forme di semplificazione procedurale per coloro che aderiscono al sistema EMAS, estendendo a costoro il principio dell'autocertificazione e dichiarazione di inizio di attività di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 7 agosto 1990, n. 241, che tengono luogo delle autorizzazioni, rendendo inoltre applicabile il meccanismo del cosiddetto ravvedimento operoso che, a fronte di un'autodenuncia, prevede la possibilità di prevenire l'applicazione delle sanzioni attraverso l'assegnazione, da parte dell'autorità competente, di un congruo periodo di tempo per riposizionarsi nel rispetto dei parametri di legge, sulla

scorta di quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro dal decreto legislativo 19 settembre 1999, n. 626.

Appare del tutto ragionevole che, a fronte della scelta volontaria dell'impresa di sottoporsi a verifiche e controlli anche molto impegnativi, le pubbliche amministrazioni

preposte alle autorizzazioni e ai controlli, senza rinunciare ai propri compiti, accentuino il carattere fiduciario e collaborativo del rapporto con le stesse, consentendo l'auto-certificazione della conformità alle normative, salvo il potere-dovere di verifica successiva.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le imprese che hanno ottenuto la registrazione in base al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS) di cui al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativamente ai siti registrati, possono sostituire le autorizzazioni e riautorizzazioni previste dai provvedimenti di cui al comma 5 con autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'autorità competente al loro rilascio. All'autocertificazione è allegata una denuncia di inizio di attività attestante la conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari degli impianti per i quali siano necessarie le citate autorizzazioni, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. L'autocertificazione e la dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione ai fini dell'esercizio ovvero della prosecuzione delle attività previste dai provvedimenti di cui al comma 5 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'autorità competente di cui al comma 1, entro i centoventi giorni successivi al ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti di cui al comma 5.

4. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca reato, in caso di accertata difformità rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di

cui al comma 5, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui al comma 1.

5. I provvedimenti legislativi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1986, n. 183;

b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

c) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

d) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

6. Le imprese di cui al comma 1, possono altresì, in riferimento alle contravvenzioni per le violazioni delle normative di cui al comma 5, chiedere con l'autocertificazione di cui al medesimo comma 1 o di altra apposita comunicazione resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, alla autorità competente, l'attivazione della procedura di prescrizione di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1992, n. 758, e successive modificazioni.





